

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

DISCIPLINARE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A LEGALE DI FIDUCIA DEL
CONSORZIO

Art. 1

Il Consorzio di Bonifica 2 Palermo in persona del legale rappresentante, Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 02/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario di del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione d'ora in poi indicato semplicemente "Amministrazione", affida all'Avv. Calogero Lanzarone con studio in Menfi, via Cacioppo n. 100, d'ora in poi indicato semplicemente "Professionista", che accetta, l'incarico legale per l'assistenza dell'Ente, nel procedimento promosso con ricorso innanzi al Tribunale di Palermo Sez. lav. dal dipendente sig. Giuseppe D'amico avverso il Consorzio di Bonifica 2 Palermo.

Articolo 2

Il Professionista, dichiarando che non sussistono incompatibilità per l'affidamento di detto incarico, si obbliga ad azionare ogni più utile attività legale a tutela degli interessi del Consorzio di Bonifica 2 Palermo nel massimo rispetto dei doveri di cui al Titolo 1 del Codice Deontologico Forense;

Articolo 3

Per l'incarico di cui al presente disciplinare l'Amministrazione ed il Professionista concordano un compenso complessivo, pari ad € 5.403,46 lordi giusta preventivo di massima acquisito al prot. n 4102 del 02/10/2026, ulteriormente ridotto del 20% così come convenuto con il legale e che sarà corrisposto a conclusione dell'incarico previa presentazione di parcella-pro-forma;

Bh

Articolo 4

In vigore del presente rapporto, è fatto espresso divieto al Professionista di assumere incarichi professionali contro il Consorzio, e successivamente alla definizione del rapporto si richiamano, le disposizioni di cui all'art. 51 del Codice Deontologico Forense.

Articolo 5

La violazione da parte del Professionista delle clausole del presente disciplinare, comporterà la risoluzione automatica dello stesso, con obbligo di procedere alla restituzione dei fascicoli e di richiedere il pagamento per la sola attività svolta, secondo quanto stabilito nel presente disciplinare.

Articolo 6

Qualora il Consorzio per qualsiasi motivo intendesse revocare il mandato, lo potrà fare con proprio provvedimento fermo restando che al legale dovrà essere corrisposto il compenso relativo alle attività svolte sino al momento della revoca.

Parimenti al legale è conferita la facoltà di rinunciare al mandato, nel rispetto dell'art. 7 del Codice deontologico forense;

Articolo 7

L'Amministrazione comunque provvederà ad anticipare tempestivamente al Professionista, su sua richiesta, l'ammontare delle spese vive documentabili che si rendessero necessarie per portare a termine il procedimento de quo.

Articolo 8

Allo scopo di informare periodicamente il Consorzio in ordine al procedimento, il legale deve fornire all'Ente comunicazione scritta in misura adeguata sugli atti da lui intrapresi nell'ambito del mandato, anche producendo copia dei documenti depositati nonché copia di verbali degli incontri.

Articolo 9

E' esclusa la competenza arbitrale. Per ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Palermo.

Articolo 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si richiamano le norme del Codice Civile e quelle del Codice Deontologico Forense

Articolo 11

Le parti, ai sensi della normativa vigente in materia, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali, in relazione agli adempimenti connessi con il presente incarico.

Articolo 12

Ai fini della regolarità contributiva il professionista dichiara di essere in regola con i versamenti.

Articolo 13

Il professionista si obbliga ad osservare il vigente PTPCT 2026-2028 adottato dal Consorzio ed il Codice di comportamento dei dipendenti consortili, dei quali dichiara di avere preso visione.

Articolo 14

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso a norma delle eventuali vigenti disposizioni di legge.

Articolo 15

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale come comunicazione di conferimento di incarico.

IL PROFESSIONISTA
(Avv. Calogero Lanzarone)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Baldassare Giarraputo)